



Comune di Bologna
Quartiere Savena



Collaborare
è Bologna

RINNOVO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DI GESTIONE DEL GIARDINO "NINO LUCCARINI" PER L'AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELL'AREA DEL GIARDINO NINO LUCCARINI, SITUATA IN VIALE FELSINA ANGOLO VIA FOSSOLO, E DESTINATA ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI.

TRA

Il **Quartiere SAVENA**, di seguito denominato "**Comune**", avente sede in Bologna, VIA FAENZA n. 4, Cod. fiscale n. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Bernardino Cocchianella,

E

Il **COMITATO DI GESTIONE "GIARDINO NINO LUCCARINI"**, di seguito denominato "Proponente", rappresentato dal Sig. Alessandro Gallonati (*Omissis*) in qualità di referente del Comitato

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;
- che il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che l'Amministrazione ha individuato l'unità Quartieri, Terzo settore e Cittadinanza attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- che il Comune di Bologna ha emanato un nuovo "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - P.G. N.: 296339/2021, di seguito denominato "avviso pubblico", al fine di rinnovare quello precedente - - PG. 289454/2016 - scaduto il 30/06/2021, per permettere, fino al 28 febbraio 2022 la raccolta di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni al fine di garantire la continuità operativa di tale strumento in attesa del pieno funzionamento del nuovo mandato amministrativo;
- che la Giunta Comunale ha approvato il documento per la "Definizione di profili procedurali e gestionali delle attività di coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore e la Cittadinanza Attiva" - P.G.88175/2021;
- che la proposta di collaborazione presentata dal Sig. Gallonati Alessandro, referente del Comitato di Gestione 'Giardino Nino Luccarini', agli atti del Quartiere con PG. n. 512732/2021, e' stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa;
- che il Comune di Bologna ha individuato nel territorio del Quartiere Savena all'interno del

Giardino Luccarini, Codice Area Verde 0935, un'area destinata alla sgambatura dei cani prospiciente Viale Felsina angolo Via Fossolo, con superficie minima di m' 600, con distanza minima dalle proprietà confinanti e da esercizi commerciali di ml 40 da edifici antistanti, come previsto dagli allegati 2 e 3 del vigente Regolamento comunale di tutela della fauna urbana, Titolo V, Capo II, artt. 27-33, e di cui alla allegata planimetria facente parte integrante del presente patto

➤ che della presente proposta e del presente patto è stata data apposita comunicazione alla Presidente del Quartiere Savena e al Settore Manutenzione del Verde che hanno espresso parere positivo.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il progetto prevede la gestione, la cura e la manutenzione dell'area sgambatura cani situata in Viale Felsina angolo Via Fossolo, all'interno dell'area denominata Giardino 'Nino Luccarini', allo scopo di migliorarne la fruizione da parte dei cittadini proprietari di cani.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta persegue l'obiettivo di affidare a titolo gratuito al Comitato di Gestione le attività di cura, di manutenzione e di tutela dell'area verde ad uso pubblico destinata alla sgambatura dei cani ubicata all'interno dell'area denominata Giardino "Nino Luccarini", codice patrimoniale 0935, di cui all'allegata planimetria. L'area viene affidata a corpo nella sua consistenza attuale.

Sarà pertanto a carico del Proponente mantenere in buono stato l'area, provvedere alla pulizia dai rifiuti, allo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, alla raccolta immediata degli escrementi dei cani, alla costante chiusura del cancello pedonale, al livellamento delle buche nuove e pregresse ed ad altre eventuali operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.

E' a carico del Comune l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione e la manutenzione della recinzione, degli eventuali arredi (cartellonistica, bacheche porta manifesti, cestini porta rifiuti con coperchio, panchine o sedili).

3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate al punto 1 e 2 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

E' a carico del Comitato, ovvero di tutti i possessori di cani la tutela igienica dell'area:

- ✓ mantenere in buono stato l'area oggetto del presente patto di collaborazione;
- ✓ provvedere alla pulizia dai rifiuti, allo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti e alla

- raccolta immediata degli escrementi dei cani;
- ✓ la costante chiusura del cancello pedonale;
- ✓ il livellamento delle buche nuove e pregresse ed ad altre eventuali operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali; l'area dovrà mantenere sempre la propria unitarietà e non presentare suddivisioni interne artefatte. L'area non dovrà essere ricoperta con sabbia.
- ✓ assicurare l'accesso all'area di sgambatura anche ai proprietari di cani che non fanno parte del Comitato stesso;
- ✓ non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale;
- ✓ il Proponente deve sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione a manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico onde non esporre a rischi la corretta fruibilità dell'area.
- ✓ rispettare le disposizioni in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 come da direttive governative e regionali.

Il Comitato si impegna, altresì,

- ✓ a predisporre e a proporre al Comune le "Norme di Comportamento" per i frequentatori dell'area; ottenuto l'assenso del Comune, le norme saranno rese pubbliche anche nell'area e tutti i frequentatori saranno tenuti a rispettarle. Inoltre, gli iscritti al Comitato di gestione dovranno avere adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso o custodia di un cane, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe canina.
- ✓ a segnalare eventuali rotture o malfunzionamenti degli impianti, delle strutture e degli arredi presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti) o di altri fattori, anche non dipendenti dall'opera dell'uomo, che possano creare difficoltà al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nell'area.
- ✓ utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e quello del Quartiere su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento.

Al Proponente non è consentito:

- ✓ alcun intervento che modifichi l'area oggetto del presente patto di collaborazione, salvo espressa autorizzazione degli uffici tecnici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso;
- ✓ affidare a terzi le attività oggetto del presente patto di collaborazione, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune.

Rispetto delle norme vigenti:

Il presente Patto di Collaborazione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambatura, aderenti o meno al Comitato di Gestione, dal rispetto dei vigenti regolamenti comunali, per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, con particolare riferimento all'obbligo di guinzaglio e/o museruola, alla raccolta immediata degli escrementi e parimenti non esonera i cittadini dalla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento, sia all'interno che all'esterno dell'area di sgambatura.

Il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sul proprio profilo attivato nella sezione "Comunità" del sito Iperbole del Comune di Bologna, a cadenza annuale,

una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Comitato di Gestione nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

5. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- ✓ l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione e la manutenzione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa;
- ✓ le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle piante, la messa a dimora di nuove piante e la manutenzione ordinaria, secondo il calendario degli interventi già previsti nel Global Service, e ogni altra opera di mantenimento ad esclusione di quanto previsto dall'art. 3 *'Il proponente si impegna'*;
- ✓ l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- ✓ la possibilità per il Comitato di Gestione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di promuovere forme di pubblicità, secondo le modalità concordate con il Comune, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del Comune;
- ✓ l'eventuale formazione e/o l'affiancamento da parte di personale, dell'Amministrazione o dei soggetti affidatari di contratti o concessioni per il migliore svolgimento delle attività.

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al **31/12/2023**, rinnovabile, previa verifica dell'andamento della gestione. E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

7. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del proponente che opererà sotto la sua personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate

Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le eventuali indicazioni e le modalità operative anche relativamente al materiale fornito in dotazione che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

Il Sig. Alessandro Gallonati, in qualità di referente del Comitato di Gestione 'Giardino Nino Luccarini', si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolto il presente Patto di Collaborazione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area.

In tale ultimo caso, sarà valutata la possibilità di individuare un'ulteriore area per le medesime

finalità in zona più prossima possibile.

Qualora il Proponente intenda recedere dal presente Patto di Collaborazione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui al presente Patto di Collaborazione.

Bologna, li 26.11.2021

<p>Per il Quartiere Savena Il Direttore Berardino Cocchianella</p> <p>f.to Dott. B. Cocchianella</p> <hr/>	<p>Per il Comitato di Gestione 'Giardino Nino Luccarini'</p> <p>Il Sig. Alessandro Gallonati</p> <p><i>Alessandro Gallonati</i></p> <hr/>
--	---